



COMUNE DI VILLASOR

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007 N. 5

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 17.03.2008



INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI.
- ART. 2 – AMMISSIBILITÀ DEGLI INCARICHI.
- ART. 3 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.
- ART. 4 – TIPOLOGIA DI INCARICHI
- ART. 5 – TIPOLOGIE DI SOGGETTI INCARICABILI.
- ART. 6 - REQUISITI PER LA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI.
- ART. 7 – ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI.
- ART. 8 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI
- ART. 9 – GIOVANI PROFESSIONISTI

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali.

Si intendono richiamate dal Regolamento:

- La Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 qui di seguito anche solo Legge;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554;
- Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture qui di seguito anche solo Codice;

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000, di cui all'art 11 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 e, per quanto applicabile, all'art. 62 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Per servizi tecnici si intende:

- i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, alla Legge, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 11 della Legge;
- le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 13 della Legge;
- le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 11, comma 10 della Legge;
- le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, alla Legge, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui ai punti precedenti;
- ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui ai punti precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Per l'affidamento di incarichi professionali di cui al presente articolo, verranno costituiti elenchi di soggetti di cui al seguente articolo 5. L'iscrizione negli elenchi ha luogo a semplice richiesta, qualora ricorrano i requisiti di iscrizione di seguito definiti.

Art. 2 – Ammissibilità degli incarichi.

Per quanto possibile il Comune utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.

È pertanto consentito affidare incarichi professionali a personale esterno soltanto quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 comma 4 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 e cioè:

- a) in caso di accertata e certificata carenza di organico;
- b) in caso di lavori di particolari complessità;
- c) in caso di lavori che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
- d) in caso di lavori che non possano essere espletati dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- e) in tutte quelle ipotesi in cui, l'Amministrazione non può far fronte con proprio personale nel rispetto dei tempi previsti dalla programmazione dei lavori;

I casi di cui sopra devono risultare ed essere attestati con provvedimento del Responsabile dell'Area, tale attestazione dovrà essere espressamente richiamata negli atti deliberativi.

Qualora si tratti di opere di particolare complessità o che richiedono una specifica organizzazione, nonché per la redazione di interventi di pianificazione territoriale e relative varianti, la Giunta Comunale può emanare atti di indirizzo a cui il Responsabile dell'Area competente dovrà uniformarsi.

Fermi i casi previsti dalla legge di direzione ed indirizzo da parte degli uffici, sono, comunque, attuate forme di coordinamento e di collaborazione fra il personale dipendente e gli incaricati esterni.

Art. 3 – Determinazione del corrispettivo.

La determinazione dell'importo per l'assoggettamento al presente Regolamento viene calcolato dal Responsabile dell'Area competente sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, comma 18 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5.

Agli importi come sopra determinati, verranno applicate le disposizioni dell'art. 2 della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (Decreto Bersani).

Per gli incarichi affidati a raggruppamenti di professionisti, società e consorzi di cui al successivo articolo 5, il compenso massimo spettante non potrà essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale, con le riduzioni di cui sopra, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite di volta per volta dal contratto disciplinare di incarico (Convenzione) e/o dall'atto di affidamento. Il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Considerato che l'articolo 11, comma 18 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, stabilisce che stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico amministrative ad essa connesse, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, L'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento è possibile solo se gli onorari come sopra determinati trovano copertura finanziaria in opportuni stanziamenti di bilancio.

Art. 4 – Tipologia di incarichi.

Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento gli incarichi nelle materie di cui all'art. 1 relativi a:

- Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza;
- Collaudo Tecnico Amministrativo;
- Rilievi Topografici, pratiche catastali (visure, accatastamenti, frazionamenti), indagini e accertamenti, perizie di stima, pratiche espropriative etc.);
- Studi Geologici, Relazioni Geologiche, Relazioni Idrogeologiche;
- Pianificazione Territoriale e Urbana (redazione e/o supporto agli atti di pianificazione urbanistica e territoriale, studi di fattibilità, analisi socio economiche, etc.);
- Redazione pratiche e/o endoprocedimenti necessari per l'acquisizione di Nulla Osta, pareri, atti di assenso comunque denominati presso altri Enti;
- Attività di supporto tecnico-amministrativo per la partecipazione a bandi di finanziamento POR e comunitari in genere, Nazionali e Regionali;
- Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 11, comma 10 della Legge;
- Funzioni di Direttore Operativo o Ispettore di Cantiere nell'ambito dell'ufficio di direzione lavori nella realizzazione di opere pubbliche;

Art. 5 – Tipologie di soggetti incaricabili.

Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati ai soggetti di cui all'art. 11 comma 1 lettere d), e), f), g), e h) della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 e più specificamente da:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni, ivi compresi, per gli interventi che lo richiedano, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra
- da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa nel settore della progettazione, direzione lavori e prestazioni accessorie. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico amministrative ad essa connesse, a tali consorzi si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia.

Art. 6 – Requisiti per la iscrizione negli elenchi.

Possono essere iscritti agli elenchi tutti i soggetti di cui all'articolo 5 che ne facciano richiesta scritta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale e tecnico-organizzativa.

Sarà cura del Responsabile di Area pubblicare un avviso contenente le modalità di presentazione della domanda di iscrizione e la documentazione da allegare alla stessa.

Non verranno iscritti i soggetti:

- per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente
- che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni
- che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.
- che presentino domanda in più di una forma giuridica tra quelle previste dal precedente articolo 5;

L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per l'iscrizione all'elenco.

Art. 7 – Iscrizione e cancellazione dagli elenchi.

Le istanze pervenute entro i termini indicati nell'avviso di cui al precedente articolo 6, verranno esaminate dal Responsabile del Servizio Tecnico che, una volta verificato il possesso dei requisiti richiesti, provvederà alla stesura dell'elenco con indicate per ciascun soggetto le categorie per cui si richiede l'iscrizione.

L'inserimento negli elenchi non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede redazione di graduatorie o attribuzione di punteggi ma ha la finalità di individuare i professionisti da consultare sulla base delle caratteristiche di qualificazione desunte dai "curriculum"

Gli elenchi, verranno suddivisi per tipologia di incarichi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, e quando possibile secondo le classi e categorie di cui all'art. 14 della Legge 2 marzo 1949, n. 143.

I soggetti iscritti saranno elencati in stretto ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad alcun diritto di preferenza. Nel mese di gennaio di ogni anno l'elenco verrà aggiornato mediante l'inserimento di quei soggetti che ne hanno fatto richiesta entro il 30 novembre e siano in possesso dei requisiti di iscrizione.

Sempre entro il 30 novembre, i professionisti già iscritti hanno la facoltà di integrare e sostituire la documentazione presentata per l'iscrizione. Gli aggiornamenti e le integrazioni di cui sopra avranno decorrenza a partire dal 1 di febbraio.

Saranno inoltre cancellati dall'elenco i soggetti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato;
- c) per due volte non abbiano presentato offerta quando invitati a una procedura di affidamento;
- d) abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate in convenzione o che siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze;
- e) siano stati segnalati nella banca dati dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra gli esclusi dalla partecipazione a gare d'appalto.

La cancellazione dall'elenco è disposta con determinazione motivata dal responsabile del servizio nel rispetto delle norme di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall'art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Il procedimento di cancellazione sarà notificato all'interessato e decorrerà dalla data di esecutività della Determinazione di cui al comma precedente.

Art. 8 – Procedura di affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi.

Per le prestazioni il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000 il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), procede all'affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, anche in relazione al genere, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei iscritti all'elenco.

La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sceglie il criterio di affidamento ritenuto più adeguato in relazione alla tipologia e all'importo dell'incarico, determinandolo preventivamente in base alle seguenti linee guida:

- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, ovvero possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei soggetti da invitare. Qualora per qualunque motivo il Responsabile lo ritenga può estendere la possibilità di invito a più di dieci soggetti;
- b) utilizzo per la selezione di uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione:
 - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - 6) sorteggio, qualora non già utilizzato per l'invito ai sensi della lettera a).

Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui sopra, purché rispettosi dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

E' riconosciuta, ai soggetti invitati alla presentazione dell'offerta, la facoltà di associarsi con altri soggetti, purché questi non siano già stati invitati alla stessa procedura di gara e siano comunque regolarmente iscritti negli elenchi del Comune.

Per le prestazioni, di importo stimato inferiore ai 20.000 euro, il Responsabile del Procedimento, può procedere all'affidamento diretto ad uno dei soggetti iscritti all'elenco. In tal caso il ribasso sull'importo, è negoziato tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il professionista cui si intende affidare il servizio.

In alternativa all'affidamento diretto è data facoltà al RUP di procedere ad una gara semplificata estendendo l'invito ad almeno tre soggetti.

E' fatto obbligo rendere noto i nominativi degli affidatari dei servizi di cui al presente Regolamento sul sito Internet e presso l'Albo Pretorio della amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti specifici e

l'inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Sarà inoltre rispettato il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'elenco ai quali rivolgere la richiesta di offerta ed ancora, verrà rispettato il divieto di cumulo degli incarichi stessi che, segnatamente, non consentirà l'affidamento contemporaneo di più di un incarico allo stesso professionista. Non è consentito altresì l'affidamento di più di un incarico all'anno (solare) ad uno stesso soggetto. La scelta dei soggetti da invitare sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, efficienza ed efficacia, parità di trattamento e rotazione.

All'atto dell'affidamento dell'incarico i soggetti affidatari dovranno dimostrare la propria regolarità contributiva.

Art. 9 – Giovani professionisti.

Al fine di valorizzare i giovani professionisti, i soggetti e i raggruppamenti temporanei previsti nel precedente articolo 5, sono obbligati, ai sensi dell'art. 11 comma 8 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 a indicare, in qualità di co-progettista, almeno un professionista iscritto all'albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni.

Potranno altresì essere riservate ai giovani professionisti, in via preferenziale, quelle attività di progettazione di importo inferiore a € 20.000 che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.

Negli incarichi di importo compreso tra 20.000 e 100.000 euro, costituisce titolo preferenziale nell'affidamento, a parità di valutazione, l'iscrizione all'albo professionale da non più di cinque anni.

Art. 10 – Entrata in vigore e abrogazione di norme.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione con contestuale abrogazione di tutte le norme regolamentari antecedenti che dovessero risultare in contrasto con le disposizioni contenute nello stesso;

